

INDICAZIONI PER L'INGRESSO IN ITALIA DALL'ESTERO – AGGIORNAMENTO DEL 01 marzo 2022

Ordinanza del Ministero della Salute del 22 febbraio 2022 – Nuove misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

AGGIORNAMENTO INDICAZIONI PER IL RIENTRO IN ITALIA:

- A partire dal 1 marzo 2022 (e fino al 31 marzo 2022) le misure previste dalle ordinanze del Ministero della Salute 28 settembre 2021, 22 ottobre 2021, 14 dicembre 2021 e 27 gennaio 2022 cessano di applicarsi
- Vengono eliminati gli elenchi dei Paesi e uniformate le regole di ingresso in territorio nazionale
- L'ingresso in territorio italiano è consentito presentando il dPLF - digital Passenger Locator Form e una delle certificazioni verdi COVID-19 (certificato di vaccinazione, certificato di guarigione o test molecolare o antigenico negativo) o altra certificazione di vaccinazione riconosciuta come equivalente

CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19

Certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 9, comma2 del decreto legge 22 aprile 2021, n.52 e ai sensi dei regolamenti UE n. 2021/953 e n. 2021/954, da cui risulta:

- Avvenuta **vaccinazione** anti SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario (durata 270 giorni) o della somministrazione della relativa dose di richiamo, con vaccino riconosciuto dall'EMA o equivalenti
- Avvenuta **guarigione** da COVID-19 (durata 180 giorni), con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della Salute
- Avvenuta **guarigione** da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo
- Sottoposizione a **test molecolare** nelle ultime **72 ore** o **antigenico** nelle ultime **48 ore**

Se rilasciata da Stato membro UE o Stato terzo, deve essere redatta almeno in lingua italiana, inglese, francese o spagnola.

MODULO DI LOCALIZZAZIONE DEL PASSEGGERO (PASSENGER LOCATOR FORM - PLF) DIGITALE – dPLF

Chiunque faccia ingresso in Italia per una qualsiasi durata di tempo da Stati o territori esteri, **a bordo di qualunque mezzo di trasporto**, prima del proprio ingresso nel territorio nazionale, è tenuto a compilare il Passenger Locator Form in formato digitale secondo le seguenti modalità:

1. Collegarsi al sito <https://app.euplf.eu/#/>
2. Seguire la procedura guidata per accedere al dPLF
3. Scegliere "Italia" come Paese di destinazione
4. Registrarsi al sito creando un account personale con user e password (è necessario farlo solo la prima volta)
5. Compilare ed inviare il dPLF seguendo la procedura guidata.

Una volta inviato il modulo, il passeggero riceverà all'indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione il dPLF in formato pdf e QR code che dovrà mostrare direttamente dal suo smartphone (in formato digitale) al momento dell'imbarco e a chiunque deputato ad effettuare i controlli. In alternativa, il passeggero potrà stampare una copia del dPLF da mostrare all'imbarco.

Il dPLF andrà completato e inviato obbligatoriamente prima dell'imbarco. Sarà comunque sempre modificabile il campo relativo al numero di posto assegnato sul mezzo di trasporto.

È necessario compilare un modulo per ciascun passeggero adulto; in caso di presenza di minori quest'ultimi potranno essere registrati nel modulo dell'adulto accompagnatore.

In caso di minori non accompagnati, il dPLF dovrà essere compilato dal tutore prima della partenza. La compilazione del modulo digitale, sostituisce la dichiarazione di cui all'art. 50, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021. In casi eccezionali, ovvero esclusivamente in caso di impedimenti tecnologici, sarà possibile compilare il modulo cartaceo come da fac-simile disponibile sul portale Ministero della Salute – Nuovo Coronavirus, alla sezione Viaggiatori.

<https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto&tab=10>

L'obbligo di presentazione del digital Passenger Locator Form non si applica:

- a chiunque rientra nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a 48 ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione, purchè lo spostamento avvenga con mezzo privato
- in caso di permanenza di durata non superiore alle 48 ore in località del territorio nazionale situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione, purchè lo spostamento avvenga con mezzo privato

INDICAZIONE 1

L'ingresso nel territorio nazionale è consentito alle seguenti condizioni:

- presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque è deputato ad effettuare controlli del **dPLF - digital Passenger Locator Form** (<https://app.euplf.eu/#/>)
- presentazione di una delle **certificazioni verdi** covid-19 (vedi pag. 1)

In caso di mancata presentazione della certificazione verde, è comunque possibile entrare in Italia, a condizione di

- comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione della ASL competente (vedi pag. 4)
- sottoporsi ad isolamento fiduciario di 5 giorni
- effettuare un test molecolare o antigenico al termine di suddetto periodo

Deroghe all'effettuazione di test e sorveglianza sanitaria: vedi allegato 1

Durante l'isolamento domiciliare le persone devono:

- 1) non avere contatti sociali;
- 2) restare a casa;
- 3) essere sempre raggiungibili telefonicamente;
- 4) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l'operatore di sanità pubblica dell'insorgenza di sintomi (febbre, tosse, mal di gola, raffreddore, perdita del gusto/olfatto, difficoltà di respiro); in caso di sintomi è obbligatorio indossare la mascherina chirurgica e allontanarsi da eventuali conviventi, rimanere nella propria stanza con la porta chiusa arieggiando l'ambiente, in attesa del trasferimento in ospedale o centro di isolamento, se necessario.

Al momento dell'ingresso in Italia le persone che non possono raggiungere il luogo prescelto di residenza/domicilio con un mezzo privato, devono contattare il Dipartimento di prevenzione il quale, d'accordo con la Protezione Civile, definirà il luogo dove rimarranno in isolamento per 5 giorni e le modalità di trasporto verso tale luogo.

Per le modalità di comunicazione con i Dipartimenti di Prevenzione competenti fare riferimento alle indicazioni contenute nelle ultime pagine di questo documento.

INDICAZIONE 2

I datori di lavoro informano tutti i dipendenti e collaboratori di segnalare tempestivamente al proprio medico curante e al medico competente qualsiasi malessere che possa essere ricondotto alla COVID-19: febbre, mal di gola, tosse, raffreddore e alterazioni del gusto/olfatto, difficoltà respiratorie.

È d'obbligo per ogni azienda dotarsi del Protocollo di Prevenzione del Contagio COVID-19 ai sensi dell'Intesa del 24 aprile 2020 tra le parti sociali, aggiornato al 6 aprile 2021, e di portarlo a conoscenza degli interessati con apposita comunicazione.

È obbligatorio che i datori di lavoro permettano l'ingresso nel luogo di lavoro ai propri dipendenti inviati all'estero per esigenze lavorative e/o ai soggetti chiamati dall'estero per essere assunti, solo dopo che essi abbiano adempiuto alle misure precauzionali previste per le persone provenienti dall'estero da leggi o altri provvedimenti.

Tale obbligo si applica anche alle agenzie di somministrazione di lavoro, che devono mettere a disposizione dell'utilizzatore lavoratori provenienti dall'estero solo dopo che essi abbiano adempiuto alle misure precauzionali prescritte.

CONTATTI DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

I cittadini residenti /in ingresso dall'estero e diretti in regione possono registrarsi direttamente ai seguenti link:

A.S. FRIULI OCCIDENTALE (Pordenone)

<https://comi.sanita.fvg.it/survey/survey/modulo-rientro-in-italia-provincia-di-pordenone-it-en/?uuid=6bd2fb48-153d-4b70-90cf-df92792c08bb>

A.S. FRIULI CENTRALE (Udine)

<https://comi.sanita.fvg.it/survey/survey/?uuid=e45eda34-8ce5-44cd-9ada-a9cc54957661>

A.S. GIULIANO ISONTINA

TRIESTE

<https://comi.sanita.fvg.it/survey/survey/covid19-modulo-rientro-in-italia-provincia-di-trieste/?uuid=0f117609-fab5-432b-ae9f-fbf5ffbf86ba>

GORIZIA

<https://comi.sanita.fvg.it/survey/survey/covid19-modulo-rientro-in-italia-provincia-di-gorizia/?uuid=1d2d2a9d-0511-4ca3-83a2-578d8b3cd106>

ALLEGATO 1 -DEROGHE

Deroghe attivate unicamente con autodichiarazione senza necessità di autorizzazione da parte del Ministero della Salute

Ferme restando le seguenti condizioni generali:

- che non insorgano sintomi di COVID-19
- obbligo di compilare il Passenger Locator Form – Modulo di localizzazione digitale - prima dell'ingresso in Italia

1) Deroga alla presentazione della certificazione verde covid-19 prima dell'ingresso, dall'isolamento fiduciario e tampone di fine isolamento

Ferme restando le condizioni generali sopra indicate la deroga, che si ottiene mediante autodichiarazione, si applica alle seguenti categorie:

- all'equipaggio dei mezzi di trasporto
- al personale viaggiante
- ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora
- agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana
- a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio nazionale per un periodo non superiore a trentasei ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario di 5 giorni presso l'indirizzo indicato nel digital Passenger Locator Form e di sottoporsi al termine di questo periodo ad un test molecolare o antigenico effettuato per mezzo di tampone;
- a chiunque rientra nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a 48 ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione, purchè lo spostamento avvenga con mezzo privato
- in caso di permanenza di durata non superiore alle 48 ore in località del territorio nazionale situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione, purchè lo spostamento avvenga con mezzo privato.

MINORI

I bambini di età inferiore a sei anni sono esentati dall'effettuazione del test molecolare o antigenico.